



Comune di Pecetto Torinese

PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 14

OGGETTO:

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DEI LAVORATORI E LA TUTELA CONTRO LE DISCRIMINAZIONI. APPROVAZIONE.

L'anno **duemiladodici** addì **diciassette** del mese di **febbraio** alle ore **otto** e minuti **trenta** nella solita sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. PIZZO ADRIANO - Sindaco	Sì
2. FALCHERO ANNALISA IN BEMPORAD - Vice Sindaco	Sì
3. MIRANTI AGOSTINO - Assessore	Sì
4. NARETTO LUIGI - Assessore	Sì
5. SAVIO CECILIA - Assessore	No
6. RIPA FRANCO - Assessore esterno	Sì
Totale Presenti:	5
Totale Assenti:	1

Assiste in qualità di Segretario, la D.SSA DIANA VERNEAU.

Assume la Presidenza il Signor PIZZO ADRIANO nella sua qualità di Sindaco il quale, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, dà atto che sono stati acquisiti i pareri del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000, n. 267, e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Premesso che, in data 4 novembre 2010, è stata approvata la Legge n. 183 recante “*Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro*” con la quale sono state apportate modifiche agli artt. 1, 7 e 57 del D.lgs. 165/2001 in materia di pari opportunità e di tutela contro le discriminazioni;

Considerato che compito delle Pubbliche Amministrazioni è quello di garantire parità e pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta ed indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza e all'origine etnica, alla disabilità, alla religione e alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro, così come previsto dal novellato art. 7 del D.Lgs. 165/2001;

Dato inoltre atto che le Pubbliche Amministrazioni devono assicurare un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo ed impegnarsi nel rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno, nonché nel garantire la massima efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa;

Rilevato che l'art. 57 del D.Lgs. 165/2001 prevede che ogni Pubblica Amministrazione debba procedere alla costituzione del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere dei lavoratori e la tutela contro le discriminazioni, che sostituisce, unificandone le competenze, i Comitati per le pari opportunità disciplinati dal D.Lgs. 11.4.2006 n. 198 e s.m.i. ed i Comitati paritetici sul fenomeno del *mobbing*, previsti dalla contrattazione collettiva;

Dato atto che compito prevalente del Comitato Unico di Garanzia è quello di contribuire all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di migliorare l'efficienza delle prestazioni garantendo un ambiente di lavoro caratterizzato dai principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e di tutela dei lavoratori da qualsiasi forma di discriminazione o di violenza morale o psichica, anche alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. 150/2009 e delle indicazioni derivanti dal D.Lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

Dato atto che il Comitato persegue tali fini attraverso l'esercizio di funzioni:

- propositive, proponendo agli Enti le misure antidiscriminatorie e di garanzia della parità considerate opportune;
- consultive, dato che le Amministrazioni Pubbliche hanno l'onere di consultare il Comitato per verificare l'impatto che gli atti organizzativi e datoriali possono avere sulle pari opportunità e sul benessere dei lavoratori;
- di verifica e controllo, in collaborazione con la consigliera o il consigliere nazionale di parità;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere nel più breve tempo possibile alla approvazione del Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia quale atto necessario e prodromico alla sua costituzione;

Richiamato il D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*” ed in particolare l'art. 48, comma 3;

Richiamato il D. Lgs. del 30 marzo 2001, n. 165 e, in particolare, gli artt. 1, 7 e 57;

Richiamato il D.Lgs. 150 del 27 ottobre 2009;

Richiamata la L. 4 novembre 2010, n. 183;

Richiamata la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri recante “*Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni*”;

Richiamati i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto Regioni-Autonomie Locali ed in particolare l'art. 8 del CCNL per il quadriennio normativo 2002 - 2005;

Visto lo schema di regolamento per l'istituzione ed il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere dei lavoratori e la tutela contro le discriminazioni, che si allega al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che, dall'adozione del presente provvedimento, non discende spesa in via immediata a carico dell'Amministrazione comunale per cui non è dovuto il parere di regolarità contabile così come previsto dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso,

L'ASSESSORE COMPETENTE PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI

- di approvare, per le motivazioni di cui in narrativa, il regolamento per l'istituzione ed il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere dei lavoratori e la tutela contro le discriminazioni, che si allega al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che il presente regolamento costituisce parte speciale del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- di dare atto che il presente provvedimento sarà inviato alle OO.SS. per opportuna conoscenza ed ai fini dell'adozione di ogni atto consequenziale che risulti necessario per la costituzione del Comitato stesso;
- di disporre la pubblicazione del presente regolamento sul sito web istituzionale.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la suddetta proposta di deliberazione;

Richiamato lo Statuto Comunale approvato ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 267 del 2000;

Richiamato il vigente regolamento di contabilità;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267 del 2000;

Con voti unanimi e favorevoli

D E L I B E R A

- di approvare la suddetta proposta di deliberazione, come trascritta;
- di attribuire alla presente deliberazione, a seguito di successiva votazione, l'immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267 del 2000.



COMUNE DI PECETTO TORINESE

CAP 10020 - PROVINCIA DI TORINO

Sede Municipale di via Umberto I n. 3

Tel. 011 8609218/9- Fax 011 8609073

e mail: info@pec.comune.pecetto.to.it - info@comune.pecetto.to.it

Partita IVA 02085860019 - C.F. 90002610013

REGOLAMENTO

PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DEI LAVORATORI E LA TUTELA CONTRO LE DISCRIMINAZIONI.

**Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del
17.02.2012**

INDICE

Premessa.

Art. 1: Istituzione e finalità

Art. 2: Sede

Art. 3: Funzioni

Art. 4: Composizione

Art. 5: Costituzione e durata

Art. 6: Presidente del Comitato: compiti

Art. 7: Funzionamento

Art. 8: Dimissioni dei componenti

Art. 9: Surroga dei componenti

Art. 10: Relazione annuale

Art. 11: Rapporti tra il Comitato e l'Ente

Art. 12: Obbligo riservatezza

Art. 13: Norme finali

Premessa

Il presente regolamento disciplina il funzionamento e l'organizzazione del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere dei lavoratori e la tutela contro le discriminazioni, in ottemperanza a quanto stabilito dagli artt. 1, 7 e 57 del D.Lgs. 165/2001.

Il Comitato Unico di Garanzia, nell'ottica dell'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa, sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i Comitati per le pari opportunità e i Comitati paritetici sul fenomeno del *mobbing* dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni.

Art. 1

Istituzione e finalità

1. È istituito presso il Comune di Pecetto Torinese il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità la valorizzazione del benessere dei lavoratori e la tutela contro le discriminazioni, quale organismo permanente diretto a garantire l'effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e di parità tra i cittadini ed a contribuire alla ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico.

2. Tale Comitato ha lo scopo di garantire parità e pari opportunità tra uomini e donne, la rimozione di ogni forma di discriminazione diretta ed indiretta nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale e nella sicurezza sul lavoro.

3. Il Comitato persegue, altresì, l'obiettivo di garantire un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo, a realizzare un'ottimale utilizzazione delle risorse umane attraverso la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti ed a migliorare l'efficienza delle prestazioni ed opera allo scopo di rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di discriminazione e di violenza morale o psichica.

Art. 2

Sede

1. Il Comitato ha sede presso il palazzo municipale.

Art. 3

Funzioni

1. Il Comitato esercita la propria attività in piena autonomia funzionale, in collaborazione con la Consiglieria o il Consigliere nazionale di parità ed opera in stretto rapporto con le Istituzioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni e con gli altri enti pubblici e privati operanti nel settore del sociale.

2. Il CUG è unico ed esplica le proprie attività nei confronti di tutto il personale.

3. Il CUG esercita compiti propositivi, consultivi e di verifica, nell'ambito delle competenze allo stesso demandate e, precisamente:

a) compiti propositivi, quali:

- predisposizione di piani di azioni positive, per favorire l'uguaglianza sostanziale sul lavoro tra uomini e donne;
- promozione e/o potenziamento di ogni iniziativa diretta ad attuare politiche di conciliazione vita privata/lavoro e quanto necessario per consentire la diffusione della cultura delle pari opportunità;
- iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonché azioni positive al riguardo;
- analisi e programmazione di genere che considerino le esigenze delle donne e quelle degli uomini;
- diffusione delle conoscenze ed esperienze, nonché di altri elementi informativi, documentali, tecnici e statistici sui problemi delle pari opportunità e sulle possibili soluzioni adottate da altre amministrazioni o enti, anche in collaborazione con la Consiglieria di parità del territorio di riferimento;
- azioni atte a favorire condizioni di benessere lavorativo;
- azioni positive, interventi e progetti, quali indagini di clima, codici etici e di condotta, idonei a prevenire o rimuovere situazioni di discriminazioni o violenze sessuali, morali o psicologiche-mobbing nell'amministrazione di appartenenza;

b) compiti consultivi, quali:

- progetti di riorganizzazione dell'amministrazione di appartenenza;
- piani di formazione del personale;
- orari di lavoro, forme di flessibilità lavorativa e interventi di conciliazione;
- criteri di valutazione del personale;
- contrattazione integrativa sui temi che rientrano nelle proprie competenze;

c) compiti di verifica relativamente a:

- risultati delle azioni positive, dei progetti e delle buone pratiche in materia di pari opportunità;
- esiti delle azioni di promozione del benessere organizzativo e prevenzione del disagio organizzativo;
- esiti delle azioni di contrasto alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro;
- assenza di ogni forma di discriminazione, diretta ed indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua,

nell'accesso, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, negli avanzamenti di carriera, nella sicurezza sul lavoro.

4. Il Comitato svolge, altresì, ogni altra attività comunque inerente alle finalità di cui all'art. 1 del presente regolamento.

Art. 4

Composizione

1. Il CUG è composto da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione, scelti tra il personale all'Ente.

2. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente che può partecipare alle riunioni del Comitato ed esercitare il diritto di voto in caso di assenza o di impedimento del rispettivo titolare.

3. I componenti del CUG devono essere dotati dei seguenti requisiti:

- adeguate conoscenze nelle materie di competenza del CUG;
- adeguate esperienze nell'ambito delle pari opportunità e/o del *mobbing* e del contrasto alle discriminazioni;
- adeguate attitudini, intendendo per tali le caratteristiche personali, relazionali e motivazionali.

4. Il Presidente del Comitato è scelto tra gli appartenenti ai ruoli della stessa amministrazione e deve possedere, oltre ai requisiti indicati nel comma 3, anche capacità organizzative e comprovata esperienza maturata nell'esercizio di funzioni di organizzazione e gestione del personale.

4. Uno dei componenti del CUG svolge anche il ruolo di segretario.

5. Nella composizione del Comitato dovrà essere garantita la parità di genere tra membri effettivi e supplenti nel suo complesso.

Art. 5

Costituzione e durata

1. Il Comitato è nominato dal Segretario Comunale, che provvede a designare anche il Presidente.

2. Il CUG si intende costituito e può operare ove sia stata nominata la metà più uno dei componenti previsti.

3. Il Comitato Unico di Garanzia ha la durata di un quadriennio; i componenti del Comitato continuano a svolgere le loro funzioni fino alla nomina del nuovo Comitato.

4. Il Presidente ed i componenti titolari del Comitato possono essere rinnovati nell'incarico per una sola volta.

5. I componenti nominati nel corso del quadriennio cessano comunque dall'incarico allo scadere del mandato.

Art. 6

Presidente del Comitato: compiti

1. Al Presidente spetta la rappresentanza del Comitato, la convocazione e la presidenza delle riunioni ed il coordinamento dei lavori.

2. Il Presidente provvede, in particolare, a:

- rappresentare il Comitato all'interno ed all'esterno della Amministrazione;
- convocare e presiedere le riunioni del Comitato;
- proporre l'ordine del giorno delle riunioni;
- coordinare i lavori e la discussione e mettere a votazione le proposte;
- curare i rapporti con l'amministrazione ed il Sindaco;
- redigere e sottoscrivere, insieme al segretario, i processi verbali delle sedute e provvedere alla formulazione dei pareri e delle proposte;
- promuovere l'attuazione delle iniziative approvate dal Comitato curandone l'esecuzione.

Art. 7

Funzionamento

1. Il Comitato si riunisce in convocazione ordinaria, di norma, ogni semestre presso gli uffici comunali.

2. Il Presidente convoca il Comitato in via straordinaria ogni qualvolta venga richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti effettivi.

3. La convocazione ordinaria viene effettuata per iscritto, via fax o via e-mail almeno tre giorni prima della data prescelta per la riunione; la convocazione straordinaria viene effettuata con le stesse modalità almeno 24 ore prima della data prescelta.

4. La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno.

5. Copia dell'avviso di convocazione è, in ogni, caso pubblicata all'albo pretorio digitale.

6. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti, in prima convocazione, e di un terzo dei componenti, in seconda convocazione. Se nel corso dei lavori viene meno, per qualsiasi ragione, il numero legale richiesto, la seduta è sciolta.

7. I componenti impossibilitati a partecipare alle riunioni devono darne tempestiva comunicazione. Ciascun componente titolare deve assicurare, in caso di assenza, la presenza del proprio supplente.

8. I componenti che risultano assenti senza giustificato motivo per tre riunioni consecutive saranno segnalati all'Organo che li ha nominati che potrà provvedere alla loro sostituzione.

9. I componenti del Comitato partecipano alle riunioni all'interno dell'orario di servizio. Il Presidente rilascerà ai componenti, se richiesto, attestato di avvenuta partecipazione.

10. Le proposte si intendono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

11. Hanno diritto di voto i componenti titolari; i componenti supplenti esercitano il diritto di voto qualora siano presenti in sostituzione del componente titolare. I componenti supplenti possono in ogni caso assistere alle riunioni con possibilità di partecipare alle discussioni ma senza diritto di voto.

12. Il verbale di ogni riunione, compilato a cura del segretario, deve contenere le presenze, gli argomenti trattati, le decisioni assunte ed eventuali posizioni difformi espresse. Il verbale è approvato nella riunione successiva.

13. Alle riunioni del Comitato possono partecipare, con diritto di parola ma non di voto, tutti i soggetti che il Comitato avrà ritenuto opportuno coinvolgere, anche per la trattazione di specifici punti posti all'ordine del giorno.

14. Nessun compenso è previsto per la partecipazione alle sedute.

Art. 8

Dimissioni dei componenti

1. Le dimissioni di un componente devono essere presentate per iscritto al Presidente del Comitato stesso. Il Comitato ne prende atto nella prima seduta successiva alla data di inoltro.

2. Le dimissioni del Presidente sono presentate in forma scritta al Comitato e all'Amministrazione.

Art. 9

Surroga dei componenti

1. Qualora un componente dovesse venire a mancare per dimissioni o decadenza, nell'ipotesi di cui all'art. 7, comma 8, viene integrato, entro 30 giorni, dallo stesso organo che lo aveva designato.

Art. 10

Relazione annuale

1. Il Comitato unico relaziona entro il 30 marzo di ogni anno ai vertici politici ed amministrativi dell'Ente di appartenenza (Sindaco e Segretario Comunale) sulla situazione, riferita all'anno precedente, del personale riguardante l'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro – mobbing.

2. Il Comitato rende note pubblicamente ai lavoratori, per realizzare la massima divulgazione con le modalità ritenute più opportune, le attività svolte ed i risultati ottenuti.

Art. 11

Rapporti tra il Comitato e l'Ente

1. Il CUG opera in stretto raccordo con il vertice amministrativo dell'Ente di appartenenza ed esercita le proprie funzioni utilizzando le risorse umane e strumentali, idonee a garantire le finalità previste dalla legge, che l'amministrazione metterà a tal fine a disposizione, anche sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi vigenti.

2. L'Amministrazione fornisce al CUG tutti i dati e le informazioni necessarie a garantirne l'effettiva operatività.

3. Dalla costituzione del Comitato non possono, comunque, derivare ulteriori e maggiori oneri a carico del Bilancio dell'Ente.

Art. 12

Obbligo riservatezza

1. Le informazioni ed i documenti assunti dal Comitato nel corso dei suoi lavori devono essere utilizzati nel rispetto delle norme contenute nel Codice per la protezione dei dati personali.

Art. 13

Norme finali

1. Il presente regolamento costituisce parte speciale del vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. Per la disciplina di quanto non previsto espressamente dal presente regolamento si dovrà fare riferimento alla normativa nazionale e regionale in materia, nonché alle Linee Guida sulle modalità di funzionamento del "CUG" della Presidenza Consiglio dei Ministri e s.m.i..

Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to PIZZO ADRIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.SSA DIANA VERNEAU

Sulla proposta di deliberazione sono stati richiesti ed acquisiti i seguenti pareri:

Parere	Esito	Data	Il Responsabile	Firma
Parere Tecnico	Favorevole	16/02/2012	Dr. Bernardo CACCHERANO	F.to in Originale

Visto F.to IL SINDACO	/
Visto F.to L'ASSESSORE COMPETENTE	

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

Pecetto T.se, li _____

Il Segretario Comunale
D.SSA DIANA VERNEAU

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal
_____ con contestuale trasmissione, in elenco, ai Capigruppo consiliari.

Pecetto Torinese, li _____

Il Segretario Comunale
D.SSA DIANA VERNEAU

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 17-feb-2012

- dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del d.lgs 267/2000) .

Pecetto Torinese, li 17-feb-2012

Il Segretario Comunale
F.to D.SSA DIANA VERNEAU